

DIREZIONE GIOCHI

Prot.: /RU

Roma,

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea;

VISTO il Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

VISTO l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO l'articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n.148 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi/LTT, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, ha fissato al 12 per cento il diritto sulla parte della vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00, di cui ai commi precedenti;

VISTO l'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00 è fissato al 20 per cento;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

DIREZIONE GIOCHI

VISTO il decreto direttoriale del 15 dicembre 2014, prot. 101848, che ha stabilito che il limite medio di pay-out inferiore al 75% deve essere inteso per l'intero settore delle lotterie ad estrazione istantanea, sia fisiche che con partecipazione a distanza;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l., in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 9-bis;

VISTA la determinazione direttoriale del 17 novembre 2022, n. 522466/RU, con la quale sono stati ridefiniti i limiti, minimo e massimo, dei prezzi dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea fissandoli, rispettivamente, in 0,10 euro e 25,00 euro;

VISTO l'ordine di servizio del 27 dicembre 2024, prot. 819672/RU – Ods-Dir 20/2024 -, con il quale è stata conferita delega al Dott. Mario Lollobrigida, quale Direttore Centrale Giochi, ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'indizione e la gestione delle lotterie nazionali, ad estrazione istantanea e differita, anche con partecipazione a distanza;

VISTE le note del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. del 24 marzo 2025 e del 02 maggio 2025, con le quali è stato proposto il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata "Un'Estate al Mare Mini", ricompresa nel piano marketing dell'anno 2025;

DIREZIONE GIOCHI

VISTA la nota del 05 maggio 2025, prot. n. 255533/RU, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, valutando positivamente la proposta, ha approvato la lotteria “Un’Estate al Mare Mini” autorizzando la produzione dei biglietti;

RITENUTO, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Un’Estate al Mare Mini”, stabilendone i criteri e le modalità di effettuazione ai sensi dell’articolo 6 della citata legge 26 marzo 1990, n. 62 e dell’articolo 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1
(OGGETTO)

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Un’Estate al Mare Mini”.

ARTICOLO 2
(PREZZO)

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

ARTICOLO 3
(LOTTI)

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di 17.760.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2 per cento sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisi la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

ARTICOLO 4
(MASSA PREMI)

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 17.760.000 biglietti ammonta a euro 21.981.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all’articolo 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al punto 1.

ARTICOLO 5
(STRUTTURA PREMI)

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 17.760.000 biglietti è così composta:

DIREZIONE GIOCHI

Numero premi	Importo dei premi in euro
2	100.000,00
4	1.000,00
42	500,00
666	100,00
7.548	50,00
71.040	20,00
402.560	10,00
2.225.920	5,00
2.368.000	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'articolo 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

ARTICOLO 6
(BIGLIETTI)

1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, allegato alla presente determinazione, è visionabile sui siti www.adm.gov.it e www.grattaevinci.com.
2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.
3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

ARTICOLO 7
(MECCANICA DI GIOCO)

1. Si devono scoprire i simboli celati dall'immagine di otto pesci tropicali presenti all'interno di otto riquadri e dall'immagine di una conchiglia con perla presente all'interno di un riquadro contraddistinto dalla scritta "BONUS X2".
Si devono, poi, scoprire il "PREMIO VERTICALE", il "PREMIO ORIZZONTALE" e il "PREMIO DIAGONALE", celati, ciascuno, dall'immagine di una bolla contraddistinta dalla rispettiva scritta.
Se si trovano tre simboli uguali nelle linee verticali o orizzontali, si vince, rispettivamente, l'importo del "PREMIO VERTICALE" o del "PREMIO ORIZZONTALE".
Se si trovano tre simboli uguali nelle linee verticali o orizzontali o diagonali e uno di essi è presente nella linea comprendente il riquadro contraddistinto dalla scritta "BONUS X2", si vince, rispettivamente, l'importo del "PREMIO VERTICALE" o del "PREMIO ORIZZONTALE" o del "PREMIO DIAGONALE" moltiplicato per due.

ARTICOLO 8

(PAGAMENTO DELLE VINCITE)

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. Inoltre, i biglietti non devono essere stati annullati, nei casi previsti, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicato sul sito istituzionale www.adm.gov.it.
2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio:
 - a) il pagamento dei premi fino a euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita;
 - b) il pagamento dei premi da euro 501,00 fino a euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.
 - c) il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):
 - i) presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta, l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;
 - ii) presentando il biglietto presso uno sportello della banca tesoreria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata nell'istituto di credito Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto e al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l. rilasciando al giocatore apposita ricevuta.
3. Per le vincite superiori a euro 500,00 è trattenuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, un diritto pari al 20 per cento della parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00.
4. La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti, deve avvenire entro il termine decadenziale di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 9
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Con determinazione direttoriale, pubblicata sul sito www.adm.gov.it, sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui all'articolo 8.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.

Mario Lollobrigida



MARIO LOLLOBRIGIDA
Agenzia delle dogane e dei
monopoli
04.06.2025 15:43:21
GMT+01:00



QUESTO GIOCO NUOCE ALLA SALUTE
PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA

01-000 ■

UN'ESTATE AL MARE MINI

ISTRUZIONI

Se trovi 3 simboli uguali nelle linee verticali o orizzontali, vinci il PREMIO VERTICALE o il PREMIO ORIZZONTALE. Se trovi 3 simboli uguali nella linea verticale o orizzontale o nelle linee diagonali e uno di essi è presente nella linea comprendente il riquadro BONUS X2, raddoppi rispettivamente il PREMIO VERTICALE o il PREMIO ORIZZONTALE o il PREMIO DIAGONALE.

Tanti premi da vincere:	
100.000 euro	
1.000 euro	20 euro
500 euro	10 euro
100 euro	5 euro
50 euro	2 euro

18+



Il gioco può causare dipendenza patologica.
Ulteriori informazioni sulle probabilità di vincita e le
ritenute sui premi previste per legge presso i punti
vendita e su www.adm.gov.it o www.grattaevinci.com



3102 - 000001 - 000 ■



SG



PAGAMENTO DEI PREMI E PROBABILITÀ DI VINCITA:
Per premi superiori a €10.000 (Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 8.880.000); presentando il biglietto o facendolo pervenire a rischio del possessore presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma, che rilascerà al giocatore apposita ricevuta o, in alternativa, presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvederà al ritiro del biglietto ed al suo invio a Lotterie Nazionali Srl, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.
Per premi da €501 fino a €10.000 (Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 1.776.000); presentando il biglietto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato per richiedere la prenotazione del pagamento della vittoria. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del biglietto rilasciando al giocatore apposita ricevuta.
Per premi fino a €500 (Probabilità di vittoria: 1 biglietto ogni 7,48 esclusi i premi eguali al costo della giocata ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.86/2018); direttamente presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del biglietto.
I biglietti dovranno risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali Srl.
Ulteriori informazioni sono riportate nel regolamento di gioco consultabile presso il punto vendita autorizzato e nel provvedimento di indizione pubblicato sul sito istituzionale www.adm.gov.it.

QUESTO GIOCO NUOCE ALLA SALUTE
IL GIOCO D'AZZARDO È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI
TELEFONO VERDE NAZIONALE 800 55 88 22
PER I DISTURBI LEGATI AL GIOCO D'AZZARDO